



Berna, 28 maggio 2015

Bollettino informativo IDI

Obbligo d'indicazione del numero d'identificazione delle imprese (IDI) in e-dec e NCTS Export a partire dal 1° gennaio 2016

Richiamo

A partire dal 1° gennaio 2016 l'indicazione del numero d'identificazione delle imprese (IDI) nelle rubriche "Importatore" e "Destinatario" (e-dec Import) nonché nella rubrica "Mittente" (e-dec Export e NCTS Export) sarà obbligatoria. Da subito, gli spedizionieri sono pregati di indicare gli IDI nelle dichiarazioni doganali (senza trattini o punti, ad esempio: CHE123456789).

Basi legali

Revisione dell'allegato A dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativa alla cooperazione in ambito statistico del 1 ottobre 2010 (Accordo bilaterale).

Ordinanza sulla statistica del commercio estero del 12 ottobre 2011 (RS 632.14, stato al 1 gennaio 2016), art. 1 e 6 (in corso d'adattamento).

Messaggio d'errore in e-dec/NCTS

Fino al 31.12.2015, un messaggio d'errore apparirà se l'IDI dichiarato non è valido. A partire dal 01.01.2016 un IDI valido sarà obbligatorio.

Messaggio d'errore: *Questo IDI non esiste o non è valido. Si prega di verificare i dati inseriti nel campo mittente/importatore/destinatario. Se non conoscete il vostro numero IDI, trovate le informazioni necessarie nonché il link verso il Registro IDI all'indirizzo www.uid.ch. L'IDI di un gruppo IVA non è applicabile a questa rubrica, siete pregati di utilizzare l'IDI proprio all'azienda. I privati che non hanno un IDI possono utilizzare lo pseudo-IDI CHE222259895 (e-dec standard) o CHE222251936 (e-dec Web).*

Osservazione: i pseudo-IDI sono riservati ai particolari.

Principato del Liechtenstein

Le imprese del principato del Liechtenstein dispongono di un IDI identico a quello delle imprese svizzere (con prefisso CHE). Informazioni in riguardo sono disponibili sul sito dell'amministrazione (Amt für Volkswirtschaft): [Umsetzung der UID in Liechtenstein](#).